

REGOLAMENTO (CEE) N. 213/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2288/83 che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 143, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3692/87⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 918/83; che stando alle informazioni complementari raccolte presso gli Stati membri occorre modificare ancora una volta il regolamento di cui sopra per includere nell'elenco una sostanza che non vi figura e di cui non esiste attualmente una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità;

considerando che occorre prevedere l'applicazione retroattiva di queste disposizioni in modo da contemplare le

importazioni di tale sostanza effettuate a decorrere dal 1° settembre 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2288/83 è completato con l'aggiunta della sostanza denominata « Orcoacid Sulphorhodamine G » (codice NC 3204).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 220 dell'11. 8. 1983, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 dell'11. 12. 1987, pag. 16.